



COMUNE DI CAPITIGNANO

C.A.P. 67014 Provincia dell'Aquila

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DEL DECRETO N. 29 DEL 10-10-2018

Registro Generale n.

DECRETO DEL SINDACO

N. 29 DEL 10-10-2018

Ufficio:

Oggetto: Emergenza Sismica 2016/2017. Art. 1 Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 399 /2016. Liquidazione indennità segretari comunali periodo settembre - ottobre 2018.

DECRETA

PREMESSO CHE:

- nelle giornate del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, il territorio del Comune di Capitignano è stato colpito da eccezionali eventi sismici;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre e 31 ottobre 2016 gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del 25 agosto 2016, sono stati estesi in conseguenza degli eventi sismici che nelle giornate del 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente i medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- l'art. 16 sexies, comma 2, del Decreto legge 20/06/2017 n. 91, convertito in Legge 03/08/2017, n. 123 ha prorogato la durata dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 fino al 28 febbraio 2018;
- con delibera 22 febbraio 2018, il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga, per ulteriori 180 giorni, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, al fine di consentire il completamento degli interventi di definitivo superamento delle crisi;

• da ultimo, con il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 21 dicembre 2018;

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 399 del 10 ottobre 2016, con la quale è stabilito che:

1. (...), i Sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 sono autorizzati, per la durata dello stato di emergenza, a sospendere l'efficacia delle convenzioni pattuite ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter nominare Segretari comunali, anche se iscritti all'Albo di altra regione, da destinare all'esclusivo servizio delle predette amministrazioni comunali anche in qualità di reggenti.

2. Per i Segretari comunali in servizio nei comuni di cui al comma 1, anche in qualità di reggenti, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto è corrisposta, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità commisurata alla retribuzione aggiuntiva per il Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata di cui all'art. 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016.

3. L'indennità di cui al comma 2 e' corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui all'art. 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, anche ai Segretari comunali in servizio nei comuni interessati dagli eventi del 24 agosto 2016 nei quali mantengono efficacia le convenzioni di cui al richiamato art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000".

CONSIDERATO CHE il Comune di Capitignano rientra nell'elenco dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229);

VISTO l'art. 45, comma 1, del CCNL del 16 maggio 2001- Comparto Regioni e Autonomie locali - Segretari comunali e provinciali, che riconosce al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento costituita dalle seguenti voci:

- a) trattamento stipendiale;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico annuo, ove spettante;

PRESO ATTO CHE, secondo quanto precisato dal Dipartimento di Protezione Civile, l'indennità di cui all'art. 1, comma 2, della citata Ordinanza n. 399, spetta al Segretario titolare di Segreteria convenzionata in proporzione alla percentuale di impiego orario presso il Comune interessato dagli eventi sismici, potendosi corrispondere al Segretario in convenzione un importo pari al doppio dell'indennità di segreteria solo nel caso in cui tutti i Comuni della convenzione rientrino nel cosiddetto "*cratere sismico*";

RICHIAMATA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile n. prot. DIP/TERAG_SM/38806 DEL 12/06/2017, con la quale sono state fornite le indicazioni operative in ordine alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute relativamente al personale impiegato nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione e nelle attività connesse all'emergenza;

RICHIAMATA altresì la nota COR/409 del 23 gennaio 2018 contenente le indicazioni operative relative alle procedure di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute dai soggetti attuatori in relazione al sisma del centro Italia;

DATO ATTO CHE:

- in data 12/09/2017 il Comune di Capitignano ha sottoscritto la Convenzione per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di Segreteria con il Comune di Lucoli, nella quale si prevede che il Segretario preli la propria attività lavorativa presso il Comune di Capitignano in misura pari al 40% dell'orario di lavoro;
- la dr.ssa Maria Elena Buemi è stata nominata titolare della segreteria convenzionata Lucoli – Capitignano in data 26/09/2017;

VISTO il prospetto che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con delibera di Consiglio n. 9 del 21/05/2018, nel quale è allocato apposito stanziamento;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 399 del 10 ottobre 2016;

DECRETA

- di liquidare, per i motivi espressi in premessa l'indennità prevista dall'art. 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 399 del 10 ottobre 2016, per il periodo 1° settembre 2018- 14 ottobre 2018, secondo il prospetto riportato allegato che si approva quale parte integrante del presente provvedimento:

- di imputare la spesa complessiva di € 508,85, oltre oneri di legge sul capitolo 1900, art. 1, del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018;
- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'area economico – finanziaria per gli adempimenti di competenza;
- di inviare alla Regione Abruzzo la rendicontazione della predetta spesa secondo le indicazioni operative di cui alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile n. prot. DIP/TERAG_SM/38806 DEL 12/06/2017, e alla successiva nota COR/409 del 23 gennaio 2018, per il rimborso delle somme liquidate.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTO che il presente decreto è stato pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio Comunale online, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi

Capitignano, 06-02-2019

IL SEGRETARIO
F.to BUEMI Maria Elena

Copia conforme all'originale.

Capitignano, Lì 06-02-2019

IL SEGRETARIO
F.to BUEMI Maria Elena